Pubblicato il 02/07/2025

N. 01276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01546/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Bastianini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Gesess, in Firenze, lungarno Vespucci n. 20;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del provvedimento del 15 luglio 2024 n.ro -OMISSIS-adottato dal Consiglio di Classe della -OMISSIS-i, con il quale viene comunicata la non ammissione della studentessa alla classe successiva, nonché ogni atto allo stesso presupposto, conseguente e comunque connesso ancorché non cognito ed in particolare il verbale del Consiglio di Classe del 15 luglio

2024 con scrutinio integrativo per alunni con sospensione del giudizio e per l'accertamento del diritto dell'alunna all'ammissione alla classe II del suddetto corso di studio ovvero, in subordine, per l'eventuale rinnovazione degli esami di riparazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:
- i ricorrenti, in qualità di genitori della figlia minore, hanno impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe di non ammissione della stessa al secondo anno dell'Istituto d'istruzione superiore Statale -OMISSIS-, di Empoli;
- essi, dopo aver premesso che la loro figlia è affetta da -OMISSIS-, lamentano in sintesi la mancata adozione delle specifiche modalità di verifica e di valutazione, previste come misure dispensative dal PDP, nel corso degli esami di riparazione svoltisi a luglio del 2024;
- si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto scolastico producendo una relazione con allegata documentazione, nonché una memoria difensiva finale, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 7 novembre 2024 è stata accolta l'istanza cautelare, con conseguente ammissione con riserva dell'alunna alla frequenza della classe successiva;

- all'udienza pubblica del 26 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che:

- la figlia degli odierni ricorrenti risulta affetta da "-*OMISSIS*-";
- al fine di garantire il pieno diritto allo studio e la pari opportunità di apprendimento della stessa, è stato predisposto un **Piano Didattico Personalizzato** nel quale venivano prescritte specifiche strategie compensative ai fini della personalizzazione della didattica, oltre che specifiche modalità di verifica e di valutazione;
- tra le modalità di valutazione è stato previsto: "*permettere verifiche orali a compensazione di quelle scritte qualora i risultati delle prove scritte siano incompleti o negativi, escluso economia aziendale*";

Ritenuto che:

- tale prescrizione non è stata all'evidenza rispettata dalla scuola, in quanto gli esami di riparazione di luglio si sono svolti per due delle tre materie (italiano e matematica), nelle quali la ragazza ha conseguito una valutazione non sufficiente, nella sola forma scritta;
- emerge, dunque, una mancata considerazione delle specifiche esigenze dell'alunna, idonee a garantirle una piena inclusione scolastica attraverso l'adozione di strumenti di flessibilità, in particolare, nell'esecuzione delle verifiche, come previsto dal PDP;
- tale mancanza ha senza dubbio inciso sulla legittimità delle valutazioni conclusive;
- quanto sopra è stato fra l'altro già evidenziato con l'ordinanza cautelare, senza che nella fase del merito sia stata sviluppata ulteriore attività difensiva da parte delle amministrazioni resistenti;

Considerato peraltro che l'alunna, in seguito all'ammissione con riserva, ha frequentato con profitto il secondo anno del liceo, dopo aver cambiato scuola, così dimostrando nei fatti di meritare la promozione;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con l'annullamento degli atti impugnati e la definitiva ammissione dell'alunna alla classe successiva;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto dell'intrinseca opinabilità che caratterizza la materia scolastica in oggetto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati e ammette definitivamente l'alunna-OMISSIS- alla classe successiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-*septies*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.